



Decisione/1600/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 5479/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Antonino Piro - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 5479/TFNSVE/2025-2026, 5479 - Ricorso proposto dalla società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUMMANIA (matricola 70868) contro la società THIENE 1908 SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA( MATRICOLA 943065) per il mancato pagamento del premi di formazione relativi a - CAMPAGNOLO ROSARIO (matricola 2891420) -BATTAGLIN ANDREA (matricola 4068443) - BASSAN NICHOLAS (matricola 5709468) - ARRAS GIACOMO (matricola 4705934)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 417,00 (quattrocentodiciassette/00) per il calciatore Campagnolo Rosario, in euro 41,00



(quarantuno/00) per il calciatore Battaglin Andrea, in euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Bassan Nicholas ed euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Arras Giacomo, e così complessivamente euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai